



COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

Area Economica Finanziaria Tributaria

Regolamento ICI

Ufficio tributi

Regolamento approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 13/2009

Premessa

Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, in coordinamento con le disposizioni di cui al Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che ha disposto l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, non esclusi ai sensi della normativa vigente (Ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984), siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

Soggetti passivi

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.vo 504/92, come modificato dall'art.58 del D.Lgs.vo 446/97, sono soggetti passivi dell'imposta i titolari di diritti reali su immobili, ovvero: il proprietario, il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie nonché il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Alla luce della circolare 118 del 07/06/2000 del Ministero delle Finanze "è assimilabile" al diritto di abitazione, quello che spetta al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa, ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale.

Art. 3

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini previsti dalle disposizioni di legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 4

Definizione di fabbricato e area fabbricabile

Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza; Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 5

Fabbricati di interesse storico e artistico

Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art.3 della legge 1° Giugno 1939, n.1089 secondo il criterio dell'art.2, comma 5, del Decreto Legge 23 Gennaio 1993, n.16, convertito dalla legge 24 Marzo 1993, n.75, la cui categoria catastale sia diversa dalla "A", la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18.

La tariffa d'estimo da assumere per la determinazione della rendita è quella di minore importo tra le tariffe previste nel gruppo catastale "A" della zona censuaria ove è situato l'immobile. La rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 6

Fabbricato parzialmente costruito

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come

fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Il medesimo criterio previsto dal precedente comma si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Art. 7

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

Art. 8

Esenzioni

A decorrere dall'Anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, comma 2 e 3 del citato decreto n.504/1992.

Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D. Lgs. 504/92, e successive modifiche ed integrazioni, posseduti dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 (ora 73) comma 1 lett. c) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460 a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86.

Per usufruire della esenzione suddetta, le condizioni di cui ai commi precedenti devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed entro il mese di giugno del medesimo anno, a pena di decadenza, deve essere prodotta al Comune da parte dell'ente non commerciale apposita autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del D.P.R. n. 917/1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

La documentazione di cui al comma precedente non deve essere ripresentata qualora la situazione degli immobili non sia modificata.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9

Pertinenze dell'abitazione principale

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera d) D.Lgs.vo n.446/1997, le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'esclusione dall'imposta introdotta dall'art.1 D.L. 93/2008, convertito nella legge 126/2008.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione, anche se distintamente iscritte a catasto.

L'assimilazione opera:

- 1. Fino ad un massimo di n.2 unità nel caso in cui queste siano ubicate all'infuori dell'edificio nella quale è sita l'abitazione principale;**
- 2. Fino ad un massimo di n.2 unità nel caso in cui queste siano ubicate nell'edificio e all'infuori dello stesso nella quale è sita l'abitazione principale;**
- 3. Senza limitazione numerica qualora questi siano ubicati nel solo edificio nella quale è sita l'abitazione principale;**

a scelta del contribuente, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione, ovvero se concessa in uso gratuito al medesimo utilizzatore dell'abitazione principale. Il contribuente deve comunicare entro la data di scadenza della denuncia o/e comunicazione dell'ICI, per l'anno di imposta, per aver diritto, a pena di decadenza al presente beneficio, gli identificativi catastali delle relative pertinenze per le quali intende avvalersi della agevolazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e dell'aliquota di riferimento. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 2 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 10

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne l'aliquota e la detrazione:

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai coniugi separati e divorziati che hanno dovuto abbandonare la loro abitazione in seguito all'assegnazione dell'alloggio all'ex coniuge da parte del giudice in sede di separazione. Unica causa ostativa, alla fruizione

dell'agevolazione, è che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile, destinato ad abitazione principale, situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale;

- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di due o più unità contigue, occupate ad uso abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari, purché catastalmente ad essi intestati;
- Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito, da persone fisiche a: **parenti** in linea retta entro il **primo grado (Figli e genitori)**; in linea collaterale entro **secondo grado (Fratelli e sorelle)**; **affini** entro il **primo grado (Suocero e genero)** a condizione che questi ultimi non siano possessori, a qualsiasi titolo, di immobili di categoria "A" su tutto il territorio Comunale e che vi stabiliscano la residenza e vi dimorano abitualmente; Il contribuente deve comunicare entro la data di scadenza della denuncia e/o comunicazione o variazione dell'ICI, per l'anno di imposta, per aver diritto, a pena di decadenza al presente beneficio, dichiarando sotto la propria responsabilità i requisiti necessari e/o allegando autocertificazione del concedente.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 4° della legge 431/1998, le abitazioni e loro pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, site nel centro abitato, come da allegata planimetria, concesse in locazioni con contratto fiscalmente registrato a condizione che i conduttori vi stabiliscano la residenza a titolo di abitazione principale.

Art. 11

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi dell'art.59 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 446/97, la riduzione del 50% dell'imposta di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, si applica per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In tale ipotesi l'Ufficio Tributi trasmetterà la documentazione all'Ufficio Tecnico per i necessari riscontri.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato

utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla sola conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione all'ufficio tributi della domanda di perizia oppure della dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Il contribuente è tenuto a portare a conoscenza del Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità, con la presentazione della comunicazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Dall'inizio dei suddetti lavori, fino all'ultimazione degli stessi, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile – è comunque utilizzato, l'imposta è dovuta sulla base del valore venale dell'area su cui insiste il fabbricato.

Non possono godere della riduzione di cui al comma 3 i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati.

Art. 12 Versamenti

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protrato il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero.

L'imposta dovuta, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, deve essere corrisposta mediante:

- a) versamento su conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione dei Tributi – EQUITALIA Basilicata S.p.A. – della Provincia di Potenza;
- b) mediante il modello F 24.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente all'anno d'imposta in cui si è verificato il decesso.

L'imposta non deve essere corrisposta se l'ammontare del tributo annuale dovuto è uguale o inferiore a € 2,07 (corrispondenti a 4.000 delle vecchie lire). L'importo della prima rata, se inferiore al minimo, deve essere necessariamente recuperata con il pagamento della quota a saldo.

I versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono essere sempre eseguiti.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, realizzando le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 223/06 convertito con modificazioni in Legge 248/06, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo della dichiarazione I.C.I. di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/1992. A partire dall'anno 2008, la dichiarazione I.C.I. deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo a una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelle in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico.

Art. 13

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- il differimento o la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- il differimento o la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 12 mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico certificate dal servizio sociale.

Art. 14

Versamenti dei contitolari

Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, i versamenti ICI effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri soggetti obbligati, si considerano regolarmente effettuati, anche per gli anni pregressi, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono nonché siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

Art. 15 Accertamento

Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato, contenente la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Gli avvisi di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; disporre accertamenti presso i contribuenti da parte di personale addetto; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Per gli anni di vigenza dell'obbligo di dichiarazione gli avvisi di accertamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché con l'irrogazione delle sanzioni per omessa/tardiva o infedele dichiarazione, sono effettuati a norma di legge.

Art. 16 Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n.602 integrato e modificato dal D.Lgs. 26.02.1999, n.46, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione delle riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. In alternativa, può essere utilizzato lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 qualora tale sistema sia economicamente più conveniente.

Non vengono iscritti a ruolo importi inferiori a € 10,33.

La produzione del ricorso non determina sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 17 **Rimborsi**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione si intende quello in cui sul procedimento di contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, con decorrenza dalla data di versamento, stabiliti nella misura del tasso d'interesse legale, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5,00.

Art. 18 **Sanzioni ed interessi**

Le sanzioni per omesso o parziale versamento, per inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento, nonché le sanzioni per omessa o infedele denuncia relativamente agli anni di obbligo della presentazione della stessa, ed in ogni altro caso non contemplato, si applicano in base alle disposizioni dei DD.Lgs 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni comunali vigenti in materia.

La contestazione o irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi stabiliti nella misura del tasso d'interesse legale, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La riduzione degli interessi si applicherà agli accertamenti ed alle liquidazioni compiuti successivamente al 01 gennaio 2001; è quindi escluso il rimborso di quanto eventualmente versato prima dell'adozione della presente disposizione regolamentare.

Art. 19 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso nonché gli altri atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nello stesso decreto.

Art. 20 Dichiarazione/comunicazione

A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui all'art.37, comma 54 del Decreto Legge 4 Luglio 2006, n.223, accertata mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, viene soppresso l'obbligo di presentazione:

- Della dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. n.504/1992;
- Della comunicazione di cui all'art.59, comma 1, lettera l), n.1, del D.Lgs. n.446/1997;

Resta in ogni caso fermo, per il contribuente, l'obbligo di presentare la dichiarazione nei casi seguenti:

- Quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'art.3/bis, del D.Lgs.vo n.463/1997 (Modello unico informatico);
- Presenza di riduzione di imposta.

Art. 21

Fondo per il potenziamento ufficio e compensi incentivanti

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57 della Legge n. 662 del 23/12/1996 ed alla lettera p) del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1996, una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento dell'ufficio Tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Ai fini di cui al precedente comma, nel bilancio di previsione annuale viene costituito un fondo speciale finalizzato al miglioramento dell'efficienza della gestione dell'I.C.I., con particolare riguardo all'attività di accertamento e recupero dell'evasione. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al 10% delle somme regolarmente accertate nell'anno precedente ed effettivamente incassate. Le somme accantonate nel fondo sono destinate:

- a. al personale dipendente appartenente all'Ufficio Tributi dell'Ente, anche se temporaneamente assegnato;
- b. al personale che abbia preso parte alla notifica degli atti di accertamento o liquidazione elaborati;
- c. al potenziamento dell'Ufficio Tributi, per l'acquisto di apparecchiature, l'assunzione di personale da assegnare in dotazione all'Ufficio Stesso, l'attivazione di collaborazioni esterne per l'attività di controllo.

Detto fondo, da intendersi in aggiunta ai compensi previsti dal C.C.N.L., ivi compreso alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art.10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali, sarà ripartito tra tutti i soggetti interessati, dal Funzionario Responsabile con apposita determinazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di quantificazione del fondo.

Art. 22

Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della L. 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992 n.

504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009, dalla stessa data è abrogato il precedente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.